

## Allegato "A" al numero di repertorio 160.976/48.058

### STATUTO

C.A.A.P. - Centro Artistico Acconciatori Pavesi  
Viale Montegrappa 4 / E - Pavia  
C.F. 80013550183 - P.IVA 01573610183

### TITOLO I

#### SEDE - DURATA - SCOPI

**Art.1)** Il C.A.A.P. Centro Artistico Acconciatori Pavesi, sede di corsi di Formazione Professionale, ha sede legale in Pavia Viale Montegrappa n. 4/E. La sede potrà essere trasferita nel territorio dello Stato Italiano con delibera del Consiglio Direttivo.

**Art.2)** Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che rispettino i requisiti indicati nelle varie categorie di soci;

**Art.3)** Essa non ha fini di lucro ed è esclusa ogni attività sindacale e politica. Non è preclusa la possibilità di intraprendere attività commerciali. La durata del C.A.A.P. è illimitata.

**Art.4)** L'associazione potrà dare la propria collaborazione ad altri Enti, Istituti e/o Associazioni per il conseguimento di scopi comuni, sociali e umanitari.

**Art. 5)** L'associazione ha lo scopo di:

- a) Organizzare e gestire i corsi di formazione professionale istituiti dalla Regione Lombardia o da altri Enti ed Istituzioni di categoria, per parrucchiere uomo e donna, estetista, truccatore, tatuatore, massaggiatore, naturopata, figure professionali paramediche non riconosciute e figure sanitarie riconosciute, ma non mediche;
- b) Sviluppare e promuovere l'aggiornamento continuo nei settori del benessere, dei relax, della cura della persona, della crescita professionale e personale, attraverso la formazione di base e la formazione permanente, i corsi ECM, nonché organizzando corsi di cultura aziendale, di marketing, di management, di lingue straniere e di informatica e di svago per tutti i soci;
- c) Intrattenere legami e scambi culturali con altre associazioni costituite o costituenti, che perseguano le medesime finalità; fornendo dati e conoscenze dirette alla promozione sul territorio del nuovo centro, istituto o salone;
- d) Organizzare e promuovere corsi di orientamento, formazione e aggiornamento per gli associati, seminari di studio, conferenze, convegni, gare, fiere e altre attività culturali, commerciali e artigianali, sia a valenza interna tra gli associati, sia diretti a terzi;
- e) Pubblicare un bollettino informativo periodico, testi, libri, pubblicazioni, opere multimediali, e quanto altro utile alla promozione dell'associazione, per il raggiungimento dei fini sociali;
- f) Curare l'edizione, la traduzione o la sponsorizzazione di opere Innovative, uniche, originali;
- g) Promuovere l'eventuale realizzazione di sedi distaccate, centri culturali e di ricerca e di una biblioteca alla quali i soci possano accedere e trovare spunti di crescita, svago e rinnovamento;
- h) Promuovere e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e/o Privati per il raggiungimento dei fini statuari;
- i) Conferire agli allievi che superano le prove finali dei corsi di formazione professionale un attestato di partecipazione, che potrà essere erogato sia dagli enti preposti, sia dal C.A.A.P. stesso (vedi art. 5 parte 'a');

## TITOLO II -SOCI

**Art.6)** I soci del C.A.A.P. sono distinti in: Soci allievi, Soci professionisti, Soci istruttori, Soci fondatori, Soci onorari, Soci sostenitori e benefattori, Soci centri.

- 1) Sono **soci allievi** dell'associazione coloro ai quali vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere e cioè gli allievi dei corsi di vario genere e livello di formazione.
- 2) Sono **soci professionisti** tutti i soci che hanno già superato i corsi di formazione professionale di base e che operano negli ambiti di pertinenza in forma continuativa da almeno un anno;
- 3) **Sono soci istruttori** gli operatori dei vari ambiti che dimostrino di avere una qualifica professionale che li abiliti ad esercitare la loro professione;

\* Coloro che hanno frequentato i corsi specifici per la formazione, la comunicazione, la gestione del tempo, e altri iter istituiti dalla commissione preposta, organizzati dal C.A.A.P., ; \* Coloro che possono dimostrare di aver già espletato tale mansione, in altre strutture riconosciute dal C.A.A.P.;

- 4) Sono **soci fondatori** coloro che negli anni passati, hanno contribuito alla fondazione del C.A.A.P., dei quali resta affisso l'elenco nella struttura;
- 5) Sono **soci onorari** coloro che con il loro prestigio hanno contribuito allo sviluppo culturale e/o artistico e/o commerciale del C.A.A.P. in campo provinciale, regionale, nazionale od internazionale. I soci onorari sono nominati dall'assemblea su proposta di almeno otto soci, fatta al Presidente, il quale la inserirà tra gli argomenti di discussione dell'assemblea.
- 6) Sono considerati **soci sostenitori e benefattori** coloro che attraverso lasciti, donazioni, agevolazioni varie e contributi abbiano contribuito al consolidamento patrimoniale del C.A.A.P.;
- 7) Sono **soci centri** quelle strutture già costituite, centri e/o scuole che hanno interesse ad organizzare attività del C.A.A.P. (o in collaborazione col C.A.A.P.), all'interno della propria struttura, utilizzando, previi accordi scritti e verbalizzati: il marchio, i materiali didattici, i supporti audio\visivi, il metodo di formazione, nonché gli istruttori stessi e tutto l'eventuale Know-how del C.A.A.P.

**Art.7)** L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

**Art.8)** Chi intende aderire all'associazione, qualunque sia la tipologia di socio che andrà a ricoprire, deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e il Regolamento, il codice etico e deontologico, nonché le delibere del C.D. e delle Assemblee.

**Art.9)** Alla domanda va allegata la documentazione del possesso dei requisiti di cui all'Art.6 nei punti da 1 a 7 inclusi. La qualifica di socio diverrà effettiva, qualora il socio ammesso, avrà assolto il pagamento dell'eventuale \*quota di ammissione e quella annuale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

**Art.10)** Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine di 60 giorni, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione all'interessato, senza dover esplicitare la motivazione di detto diniego.

**Art. 11)** La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

**Art. 12)** L'adesione all'associazione è a tempo determinato e può essere disposta per un periodo annuale, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, o l'espulsione per i casi previsti.

**Art. 13)** Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa, tramite lettera indirizzata al C.D.. Tale recesso ha efficacia immediata.

**Art. 14)** In presenza di gravi motivi, ovvero perdita dei requisiti per l'ammissione, per mancato pagamento di una o più annualità, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri, di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

**Art. 15)** Per ogni **socio Centro** si ha diritto a un solo voto per la partecipazione alle assemblee, il voto può essere effettuato dal Legale rappresentante, o dal suo Vice, con delega scritta.

**Art. 16)** Diritti e doveri dei soci:

1. Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Gli associati che non siano in regola con il versamento delle quote sociali non possono frequentare le riunioni / lezioni, né usufruire delle strutture e dei servizi del C.A.A.P., e decadrà ogni loro diritto.

3. L'associato per tutte le attività volontarie non potrà in alcun modo essere retribuito economicamente, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta nei confronti dell'Associazione, per trasferte e attività preventivamente autorizzate dagli organi associativi competenti. Non si esclude, altresì, la possibilità all'Associazione, di poter coinvolgere i propri soci in attività extra volontarie retribuite, per le quali gli organi associativi competenti dovranno provvedere.

4. L'Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria dei propri associati. Non sussiste però incompatibilità tra il ruolo di socio e/o dipendente, e/o collaboratore del C.A.A.P.: in particolare, l'associato potrà essere assunto come dipendente del C.A.A.P. o collaborare con il C.A.A.P. quale libero professionista, in tal caso percependo dall'associazione, per lo svolgimento della propria attività professionale, quanto contrattualmente concordato con l'associazione stessa.

5. Tutti gli associati nominati ai sensi dell' Art. 6, punti 1\7 inclusi, hanno diritto di accesso, con spese a proprio carico:

- ai documenti dell'Associazione;
- alle delibere assembleari;
- ai bilanci e rendiconti; ai libri dell' Associazione.

**Art. 17)** Nessun socio potrà assumere incarichi per conto dell'associazione o rappresentarla se non espressamente autorizzato per iscritto dal Presidente del C.A.A.P. ed a seguito di approvazione del C. D. I soci possono effettuare attività dimostrative o prestare la propria collaborazione a favore di aziende del settore, centri o scuole; non possono divulgare il materiale didattico del C.A.A.P. se, non espressamente autorizzati in forma scritta, dal C.D. o dalla giunta esecutiva del C.A.A.P.

**Art. 18)** Il numero dei soci è illimitato.

**Art. 19)** Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione:

- a) Per dimissioni volontarie da comunicare con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.
- b) Per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di indegnità o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danni morali o materiali al C.A.A.P. e con diritto dell'associazione di ritenere la quota annuale già versata.
- e) Per mancato versamento della quota associativa annuale e/o del versamento della/delle quote per i servizi che usufruisce;
- d) Per condotta o comportamento contrastanti con gli scopi, le finalità ed il codice deontologico del C.A.A.P.;
- e) Per comprovata condotta personale relativa a fatti moralmente e socialmente riprovevoli.
- f) Per decesso

**Art. 20)** La qualità di associato è intrasmissibile e non cedibile a terzi.

### **TITOLO III - ORGANI**

**Art. 21)** L'associazione è composta dai seguenti organi:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Vice Presidente
- la Giunta Esecutiva,
- il Collegio dei Revisori dei conti,
- da più Commissioni o Sezioni;
- il Collegio dei Probiviri.
- Il cassiere

**Art. 22)** L'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria.

- a) L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro il 31 dicembre.
- c) L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta dal Presidente o dai 2/3 dei soci, o dai 2/3 dei consiglieri;
- d) La convocazione ai soci viene effettuata mediante avviso presso la sede del C.A.A.P. con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla riunione e dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione.
- e) L'assemblea ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
- f) La seconda convocazione potrà essere fissata nella stessa giornata almeno 2 ore dopo la prima convocazione.
- g) In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. 23)** L'assemblea straordinaria:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, dei membri del collegio dei probiviri;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera altresì su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo;

**Art.24)** Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'associazione che non sia membro del Consiglio Direttivo, revisore o dipendente dell'associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

**Art.25)** Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

**Art.26)** Per le deliberazioni di modifica dello statuto dell'associazione e di devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

**Art.27)** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente qualora eletto, in mancanza su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente dell'associazione.

**Art.28)** L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti di particolare importanza, o quando si vota sulle persone, o su decisione del Presidente dell'assemblea, o su delibera dell'assemblea la votazione può essere fatta per scrutinio segreto.

**Art.29)** Il Presidente nomina un segretario che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea e potrà essere scelto anche tra i non soci.

**Art.30)** Possono partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

**Art.31)** Le procedure di convocazione, votazione, funzionamento, verbalizzazione sono identiche sia per l'assemblea ordinaria, sia per quella straordinaria.

**Art.32) Il Consiglio Direttivo**

1) Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea

2) Esso è composto da un minimo 5 e un massimo di 7 componenti. Nel caso di 5 componenti, minimo tre devono essere scelti tra i propri soci, nel caso di 7 componenti minimo 5 devono essere scelti tra i propri soci. Durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione tramite la convocazione di una Assemblea Straordinaria.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione, nominando il socio che nell'ultima elezione assembleare aveva ottenuto il maggior numero di voti. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

5. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Presidente, ed eventualmente uno o due Vice Presidente, tutte figure da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- la nomina dei membri di ciascuna Commissione, determinando per ciascuna le specifiche competenze nonché i poteri;
- l'ammissione all'associazione di nuovi aderenti;
- la nomina di soci sostenitori;
- l'approvazione di regolamenti e codici etici e deontologici, per ogni area di formazione, che disciplinino l'attività dell'associazione, e l'operato dei soci;
- la nomina di rappresentanti dell'associazione ai congressi ed alle manifestazioni ed attività internazionali;
- Decide sulla revoca degli incarichi;
- Predisporre il rendiconto economico annuale preventivo e consuntivo;
- Delibera sull'esclusione degli associati e sull'assunzione del personale dipendente e all'eventuale suo licenziamento;
- Decide sugli investimenti patrimoniali;
- Decide l'adesione ad accademie nazionali ed internazionali e, le modalità di versamento delle quote;
- Stabilisce le quote annuali dovute dagli associati;
- Fissa il numero massimo degli allievi partecipanti ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento;

7. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, delegare anche a estranei la facoltà di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera spedita o consegnata a mano, contenente gli argomenti da trattare, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vice Presidente qualora eletto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

11. La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Probiviri e di Revisore dei conti.

12. Di ogni riunione verrà redatto un verbale firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

### **Art.33) La Giunta Esecutiva.**

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e dal o dai vice Presidenti. La convocazione viene effettuata dal Presidente ogni qual volta sia necessario. Alla Giunta Esecutiva spettano i seguenti compiti:

- Dare esecuzione alle deliberazioni approvate dal Direttivo;
- Vigilare, correggere e direzionare l'andamento delle Commissioni;

Proporre al Consiglio Direttivo la composizione e la nomina dei componenti delle Commissioni;

Stabilire eventuali rimborsi spese per i Consiglieri e per terzi (regolamento interno).

**Art. 34)** Il Presidente del C.A.A.P. è nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra i Consiglieri votati dall'assemblea. Al Presidente spettano i seguenti compiti:

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;

Ha la rappresentanza legale del C.A.A.P. e adotta tutti gli atti non demandati espressamente alla competenza degli altri organi;

Adotta i provvedimenti di assoluta urgenza sottoponendoli per la ratifica alla prima adunanza agli organi statutari competenti;

Può delegare anche in via continuativa e per categoria di atti la rappresentanza dell'Ente ai vice Presidenti;

Nomina avvocati e procuratori per rappresentare l'associazione in giudizio;

Può conferire ai vice Presidenti o a terzi procure per il compimento di determinati atti;

Vigila sulla conservazione e tenuta dei documenti sociali

Dà esecuzione alle deliberazioni prese dagli organi sociali a carattere nazionale cui il C.A.A.P. aderisce.

Vigila sul buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità

Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto economico e finanziario preventivo consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

In caso di dimissioni od impedimento grave giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente pro-tempore, che dura in carica sino alla successiva assemblea.

Il Presidente ha diritto ad un rimborso mensile forfetario, il cui importo viene predeterminato annualmente dal Consiglio Direttivo.

**Art. 35)** IL Vice Presidente

I. Qualora eletto, il o i vice Presidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta, questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento dei vice Presidente costituisce per terzi prova dell'impedimento del Presidente.

**Art. 36)** - Il Cassiere del C.A.A.P. è designato dal Presidente e ha i seguenti compiti:

- Cura l'amministrazione contabile e provvede alla registrazione dei relativi documenti;

- Tiene aggiornata la situazione di cassa e ne tiene idonea contabilità;

- Redige il prospetto sulla movimentazione finanziaria del C/C bancario del C.A.A.P.;

- Effettua le relative verifiche, predispone dal punto di vista contabile il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

- Gli eventuali compensi da attribuire allo stesso sono di competenza del Presidente.

**Art. 37)** Il Segretario del C.A.A.P. è designato dal Presidente e ha i seguenti compiti:

1. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta

2 Coadiuvava il Presidente, la Giunta e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il buon funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

3. Il segretario cura la tenuta dei Libri dell'associazione, nei dettagli: i libri Verbal delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli aderenti all'associazione.

4. I verbali sono controfirmati dal Presidente del C.A.A.P.

5. Gli eventuali compensi da attribuire allo stesso sono di competenza del Presidente.

**Art.38)** Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci a scelta tra gli associati e non associati. Al Collegio dei Revisori compete: - Il controllo delle scritture contabili e la visione delle pezze giustificative, in collaborazione con il cassiere;  
- La vigilanza sulla gestione sociale;  
- La redazione della relazione al bilancio annuale da presentare all'assemblea dei soci.

**Art.39)** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri anche non soci nonché da due membri supplenti e ha il compito di risolvere le eventuali controversie tra gli associati. Prima di ogni decisione il Collegio dei Probiviri dovrà sentire tutte le parti interessate alla controversia. L'Assemblea elegge tra i Probiviri colui che riveste la carica di Presidente del collegio.

**Art 40)** Tutti gli organi del C.A.A.P. durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

**Art 41) - Le commissioni dell'Associazione**

- ogni commissione ha il compito di riunirsi minimo una volta all'anno, di redigere un verbale per ogni incontro e di presentare i lavori della commissione al C.D. per visione e attuazione degli obiettivi, nonché per il via libera agli eventuali investimenti richiesti;

2-Per lo svolgimento della sua attività istituzionale il Consiglio Direttivo può nominare una o più Commissioni determinando gli scopi e la durata e i poteri.

3- Le Commissioni sono composte, a scelta del Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da tre a sette membri. I membri del Consiglio Direttivo, con esclusione del Segretario e del Cassiere, possono far parte delle Commissioni. Tra i suoi membri viene nominato un responsabile il quale mantiene i necessari contatti con il Presidente o con il Consiglio Direttivo. Fermo quanto sopra determinato al fine di incentivare la formazione professionale dei soci, deve essere nominata sempre senza discontinuità, la Commissione didattica e tecnica sia per gli acconciatori, sia per le estetiste, sia per i massaggiatori. Le suddette Commissioni per l'assolvimento dei loro compiti hanno l'obbligo di uniformarsi ai parametri internazionali e nazionali delle organizzazioni alle quali è affiliata il C.A.A.P.

4- Le Commissioni TECNICHE hanno i seguenti compiti:

- verificare gli aggiornamenti professionali acquisiti annualmente dagli istruttori e dai professionisti;

- revisione dei programmi e degli obiettivi professionali per ogni anno accademico;

- stabilire gli standard per approvare i seminari e i corsi professionali e redigere un elenco aggiornato degli stessi;

- approvare i programmi ed i corsi professionali presentati dai vari enti, istruttori e Istituti e mantenere un elenco aggiornato degli stessi;

- verificare gli standard qualitativi dei docenti e degli Istituti di insegnamento dove vengono insegnati i corsi;

- verificare, in caso di necessità, il rispetto delle normative, dei regolamenti, dei codici etici e deontologici dei soci;

- operare per l'applicazione dei fini statutari che riguardano la formazione e l'aggiornamento continuo per i professionisti e gli istruttori;

- comunicare al Consiglio Direttivo i soci allievi che hanno raggiunto il titolo di professionista e i soci professionisti che hanno: raggiunto il titolo di socio istruttore per poter aggiornare le figure dei soci;

- organizzare i seminari e i corsi d'aggiornamento obbligatori richiesti ai soci professionisti e ai soci istruttori;

5)-Le Commissioni DIDATTICHE hanno i seguenti compiti:

- aggiornare l'albo professionale degli istruttori;

- nominare e convocare la commissione d'esame interne per i vari corsi professionali;



- verificare gli aggiornamenti professionali acquisiti annualmente dagli istruttori, in riferimento a capacità comunicative, metodi e tecniche di formazione e insegnamento;
- stabilire gli standard per il riconoscimento degli istruttori e delle scuole\centri;
- stabilire gli standard per l'approvazione dei seminari, degli aggiornamenti da proporre ai vari ambiti professionali;
- verificare in caso di necessità, il rispetto delle normative associative;
- operare per l'applicazione dei fini statutari che riguardano le attività di -formazione;
- comunicare al Consiglio Direttivo i soci allievi che hanno maturato il titolo per il passaggio a soci professionisti e i soci professionisti che hanno maturato il titolo di socio istruttori;

#### 6- La Commissione Scientifica

La commissione scientifica è composta minimo da 3 membri, tra i quali: un laureato, un socio professionista per l'ambito tecniche naturali e massaggiatore orientale, un socio istruttore; i Compiti della commissione scientifica sono: - la ricerca; - favorire e stimolare ed accreditare la ricerca scientifica nel settore dell'igiene, della cosmetologia, dell'anatomia, della chimica, della biochimica, degli sviluppi delle scienze della salute; - programmare stage, tavole rotonde, corsi, convegni per l'aggiornamento continuo in medicina (ECM), dei soci istruttori e professionisti dei C.A.A.P. - Segnalare testi, opere multimediali, siti internet, utili dal punto di vista scientifico per raggiungere i fini statutari del C.A.A.P.

7- Altre commissioni possono essere create, dal consiglio direttivo, per compiti specifici, come l'organizzazione di eventi, fiere, pubblicazione di riviste, periodici, libri e altre attività previste dagli scopi sociali.

8 Le Commissioni sono composte da minimo un socio professionista e un socio istruttore.

#### **Art. 42) Libri dell'associazione**

I- Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dei bilanci, nonché il Libro degli aderenti all'associazione.

### **Titolo IV - PATRIMONIO E SCIoglimento**

**Art. 43)** Il patrimonio dell' associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

**Art. 44)** Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati sino ad ora dai soci ed esistenti nelle casse sociali.

**Art. 45)** Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate: dei versamenti effettuati sino ad ora dai soci e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività nei limiti previsti dall'art.5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

**Art. 46)** Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi eventualmente all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire alla - medesima e la quota annuale dell'associazione. Quest'ultima dovrà essere versata ogni anno da tutti i soci iscritti. Sono esclusi da tale obbligo i soci onorari.

**Art. 47)** L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori a quelli originari e a quelli annuali.

**Art.48)** I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può, pertanto, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

**Art.49)** Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI FINALI**

### **Art.50) Avanzi di gestione**

1. All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Qualora al termine della liquidazione dell'associazione esistesse un residuo di fondi, esso verrà devoluto a scopi assistenziali o umanitari.

### **Art.51) Scioglimento**

1. l'associazione si scioglie per insufficienza di fondi raccolti per raggiungere gli scopi sociali, oppure qualora questo non fosse possibile.

2) In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3) Quando si verifica una causa di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di un Collegio di liquidatori fissandone i poteri e la retribuzione.

4) Durante la liquidazione cessano tutte le cariche sociali.

### **Art.52) Clausola compromissoria**

1 - Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'associazione ed i suoi organi, nonché in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione al giudizio dei Collegio dei Probiviri. Il giudizio sarà vincolante per le parti e sarà pronunciato con esonero di qualsiasi formalità procedurale.

### **Art.53) Legge applicabile**

I. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

**Art.54)** L'esercizio sociale del C.A.A.P. si apre il 1° settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno.

**Art.55)** Rendiconto consuntivo e preventivo I. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 agosto di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo.

**Art. 56)** Entro il 30 ottobre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e del preventivo per il successivo esercizio, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 31 dicembre.

**Art.57)** Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la relativa approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Firmati all'originale:

**SINISI DONATO - MASSIMO TOSCANI** Notaio.